



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE
TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.63 DEL 31.03.2011

INDICE GENERALE

CAPO I

Servizi di taxi e noleggio con conducente

- art. 1 (Disciplina del Servizio)
- art. 2 (Definizione del Servizio)
- art. 3 (Condizioni di Esercizio)
- art. 4..... (Forme Giuridiche)
- art. 5 (Ambiti Operativi Territoriali)
- art. 6 (Stazionamento TAXI)
- art. 7 (Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.)

CAPO II

Acquisizione delle licenze e delle autorizzazioni e condizioni di esercizio

- art. 8 (Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione)
- art. 9 (Concorso per l'assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni)
- art. 10 (Contenuti del bando di Concorso)
- art. 11 (Presentazione della domanda)
- art. 12 (Commissione di Concorso per l'assegnazione di Licenze e Autorizzazioni)
- art. 13 (Validità della graduatoria)
- art. 14 (Rilascio Licenza o Autorizzazione)
- art. 15 (Inizio del servizio)
- art. 16 (Validità delle licenze o autorizzazioni)
- art. 17 (Commissione Comunale Consultiva)
- art. 18(Criteri per la determinazione del fabbisogno del servizio taxi e noleggio conducente)
- art. 19 (Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni)
- art. 20 (Sostituzione alla guida)
- art. 21 (Comportamento del conducente in servizio)
- art. 22 (Interruzione del trasporto)
- art. 23 (Trasporto dei portatori di handicap)
- art. 24 (Controllo ed Idoneità dei mezzi)
- art. 25 (Caratteristiche dei veicoli)
- art. 26 (Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio TAXI)
- art. 27 (Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.)
- art. 28 (Tassometro per il servizio TAXI)
- art. 29 (Pubblicità sulle autovetture)
- art. 30 (Tariffe)
- art. 31 (Turni ed orari di servizio)
- art. 32 (Trasporto bagagli e animali)
- art. 33.....(Forza Pubblica)

CAPO III

Illeciti e Sanzioni

art. 34	(Vigilanza)
art. 35	(Diffida)
art. 36	(Sanzioni)
art. 37	(Sospensione della licenza e/o Autorizzazione)
art. 38	(Revoca della Licenza e/o Autorizzazione)
art. 39	(Procedimento sanzionatorio)
art. 40	(Decadenza della Licenza e dell'autorizzazione)
art. 41	(Irrogazione delle sanzioni)
art. 42	(Norma transitoria)

Il servizio di trasporto pubblico non di linea (autoservizi pubblici non di linea) esercitato nel territorio del Comune di Pomezia, mediante taxi con autovettura, noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante è disciplinato dalle norme del presente regolamento e dalle norme statali, comunitarie e regionali vigenti.

Art. 2

Definizione del servizio

Si definiscono servizi pubblici non di linea i servizi che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone mediante servizio di taxi e di noleggio con conducente di autovettura (sino ad un max di 8 persone) definiti negli artt. 2 e 3 della L21/92 che svolgono una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Detti servizi vengono effettuati a richiesta del/i trasportato/i in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

Art. 3

Condizioni di esercizio

L'esercizio dei servizi di piazza (taxi) e di autonoleggio con conducente (NCC) è subordinato al rilascio rispettivamente di licenza e di autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale, disciplinato dall'art. 9 e seguenti del presente regolamento e dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 21/92. I suddetti titoli vengono rilasciati ai soli soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti istituito presso le CCIAA e sono riferiti ad un singolo veicolo o natante.

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 8, CO. 3, L 21/92.

Art.4

Forme Giuridiche

L'esercizio del servizio di taxi e di quello degli ncc può essere svolto solo dai titolari di licenza o di autorizzazione attraverso le figure giuridiche private o collettive e con le modalità previste e indicate dall' Art.6 L.R. 58/93 e dall'art. 7 L. 21/92 , in particolare gli stessi possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2,

Art. 5

Ambiti operativi territoriali

I titolari della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione Lazio, in quello nazionale e negli stati membri della comunità europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali enti lo consentano.

Servizio di taxi

1. Per il servizio taxi il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza. La corsa all'interno del territorio comunale è obbligatoria mentre oltre tale ambito è facoltativa.

I taxi possono circolare e sostare liberamente anche sul suolo pubblico ma in appositi spazi indicati dall'Amministrazione di cui alla planimetria allegata (All. n. 1) e nel rispetto dell'art.---- del presente regolamento e devono garantire il servizio 24 ore al giorno, compresi i giorni di festività secondo un principio di rotazione annualmente predisposto unitamente ad un calendario dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Servizio di ncc

2. Per il servizio N.C.C. il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11) commi 3 e 4 della legge 21/92.

- Art. 11, co. 3:

- Art. 11, co. 4:

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il vettore deve essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione della prenotazione, peraltro avvenuta solo presso la propria rimessa. A tale scopo fa fede il foglio di servizio che deve contenere oltre ai dati del titolare dell'autorizzazione, i dati identificativi del committente (nel rispetto delle norme del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e s.s.m.i.) la data della prenotazione, la data dell'esecuzione del servizio ed il luogo di prelievo del committente.

Art. 6

Stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica che potrà essere modificata con ordinanza del Sindaco.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, ecc.). È inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.

4. E' consentito alle utenze di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

5. E' vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.

Art.7

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. deve avvenire esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione sulla quale risulta indicata la rimessa e, mai, lo stazionamento può avvenire in suolo pubblico.

CAPO II ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.8.

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

Per ottenere il rilascio di una licenza per l'esercizio del servizio taxi o di una autorizzazione per quello degli NCC è necessario:

- essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la CCIAA o in un elenco analogo in uno degli stati della comunità economico Europea. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
- essere proprietario o comunque possedere la disponibilità a qualsiasi titolo del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione
- non aver trasferito in base all'art. 19 del presente regolamento il titolo nei cinque anni precedenti
- non essere titolari di licenza o di autorizzazione rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previsto dall'art. 8 L. 21/92;

Per chi svolge attività di NCC è necessario essere titolari di una rimessa nel territorio del comune. La rimessa può essere intesa anche come spazio a cielo aperto idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità se destinata al solo stazionamento è accertata secondo la destinazione d'uso. Se la rimessa è destinata ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore viene accertata anche in merito alla osservanza delle disposizioni antincendio igienico-sanitarie , edilizie e quanto la normativa al riguardo vuole.

Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non in linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che, in conformità alle norme del codice della strada, consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

Il responsabile del procedimento amministrativo individuato nel regolamento comunale all'art. 35 può PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO per verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza e della autorizzazione del presente articolo

Art.9

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1) Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/90.

L'indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale e deve avvenire entro 90 gg. dalla data di esecutività della delibera con cui si sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico, fatta sempre salva l'esistenza di valida graduatoria.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza e a non più di una autorizzazione per ogni bando.

Sono ammessi a concorso coloro che risultino in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo speciale della camera di Commercio di qualsiasi provincia.

Art.10

Contenuti del bando di concorso

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze o autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine ed il luogo di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio.
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio delle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
- h) materie d'esame.

Art.11

Presentazione della domanda

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate al S.U.A.P., su carta semplice, con firma autenticata. Nella domanda devono essere indicate le generalità, il luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione a ruolo;
- possesso di eventuali titoli preferenziali;
- possesso di abilitazione professionale per la conduzione del veicolo o natante per il quale si concorre;
- iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero Registro delle imprese artigiane presso la cancelleria del Tribunale ai sensi della L. 8 agosto 1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
- proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio entro i termini previsti dall'art. 14;
- sede ovvero disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- Eventuale trasferimento e/o conversione di precedente licenza o autorizzazione.

Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento al rilascio di licenza o dell'autorizzazione e in particolare:

- assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.17, comma3, della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58.

Le notizie relative a stati e condizioni richiesti per la partecipazione al bando sono rese dagli interessati a mezzo di autocertificazione resa in conformità al D.P.R. 445/2000 e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali resa nelle forme del D.Lgs. 196/2003.

Art.12

Commissione di Concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazioni

Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni con provvedimento della Giunta Comunale si provvede alla nomina di una Commissione di esame composta da n. 3 membri, tra i quali il responsabile del servizio interessato (o altro Dirigente) che la presiede, il Segretario Comunale o altro dipendente di categoria non inferiore alla C VII, delegato dallo stesso con funzioni di verbalizzante, oltre che da un esperto di settore.

Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento del titolare.

Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due volte consecutivamente.

Il comune provvederà a disciplinare le modalità di funzionamento della commissione con apposito atto deliberativo di Giunta.

La commissione svolge tutte le attività relative all'espletamento dei concorsi predisponendo una graduatoria di candidati ammessi da trasmettere (unitamente al fascicolo) alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art.13

Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità di 3 anni dalla sua approvazione. Nel caso di posti vacanti nel corso del suddetto triennio gli stessi devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima sino al suo esaurimento.

Art.14

Rilascio licenza o autorizzazione

Entro gg dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 gg per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.

2. Entro 20 gg dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento e dovranno essere notificate o consegnate con ricevuta al titolare.

Art.15

Inizio servizio

Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro dalla acquisizione del provvedimento secondo l'Art. 14 del presente regolamento. Detto termine potrà essere prorogato per una sola volta per un periodo non superiore a mesi due con Determinazione Dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata. Se si tratta di servizio di taxi prima dell'inizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

Art.16

Validità delle licenze o autorizzazioni

I titoli hanno validità illimitata purché vengano sottoposti ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale entro

La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare di tutti i requisiti di cui alla L.21/92 e del Regolamento Comunale che ne ha consentito il rilascio all'esercizio.

Art.17

Commissione comunale consultiva

Composizione e nomina.

1. Con il presente regolamento, il Consiglio Comunale, istituisce una Commissione consultiva composta da n°..... membri individuati nel modo seguente:

- a) n°..... esperti del settore designati dalla Giunta Comunale, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- b) n°..... rappresentanti per il settore Taxi, n°..... . rappresentanti per il settore noleggio, in entrambi i settori designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale;
- c) n°.....i rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti operanti in ambito locale, i cui criteri di individuazione saranno definiti con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti b) e c) del comma 1 non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 30 gg dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.....

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla cat. C.

4. La Commissione resta in carica per 4 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.

5. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle associazioni che li hanno rispettivamente designati.

Funzioni:

6. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio.

7. Il suo parere deve essere acquisito in ordine alle seguenti materie:

- a) criteri di formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
- b) criteri di formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) criteri di determinazioni delle tariffe;
- d) criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento;
- e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio e della turnazione.

8. Qualora il parere non venga **espresso entro il termine di legge**, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere stesso.

9. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

Modalità e funzionamento.

10. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 gg dalla richiesta di parere.

11. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.

12. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

13. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.

Qualora la Commissione sia convocata per l'esame di questioni che interessano specificatamente il territorio di una o più Circoscrizioni, il Presidente deve convocare anche i rappresentanti delle Circoscrizioni interessate.

Art.18

Criteri per la determinazione del fabbisogno del servizio taxi e noleggio con conducente

Il fabbisogno delle licenze del servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente è determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla Provincia di Roma con deliberazione consiliare n. stilati in esecuzione dell'art. 13 bis legge regionale Lazio 58/2003.

Il calcolo è determinato da un'equazione dove gli elementi presi in considerazione sono:

a) popolazione residente: c.a. cui vanno aggiunti i flussi stagionali riconducibili ad una presenza media giornaliera di mila turisti per la stagione estiva con punte di mila;

b) estensione territoriale pari a ettari, graficamente suddivisa in cinque zone perimetrate, nella planimetria allegato (a).

La nuova perimetrazione è comunque così suddivisa:

a) centro abitato Pomezia - Torvaianica

b) centro abitato Torvaianica Alta - Campo Jemini

e) centro abitato Castagnetta

d) centro abitato S. Procula

e) centro abitato S. Palomba

f) la presenza di un servizio urbano di trasporto;

g) l'assenza di licenze per taxi e di autorizzazioni per n.c.c. a mezzo di autovetture, motocarrozette e natanti;

I valori delle singole componenti sopra elencate valutate alla luce delle variabili individuate dalla Provincia (Fb offerta servizi di trasporto pubblico, pari a 1,1°; - Fc presenza di strutture ospedaliere, pari a 1,1°; - Fs stazione ferroviaria pari a 1,1°; - Fd intensità flussi turistici, frazioni, case di cura ecc. pari a 1 per i taxi e 0,75 per il servizio n.c.c.) cui va aggiunta una variabile (K) pari ad 1 (uno) e riconducibile alla presenza dell'area industriale della centrale termoelettrica, determinano un fabbisogno pari a:

Taxi $N = (8.200/5.000) \times 1,10 \times 1,10 \times 1,10 + 1 + K = 4,18$

N.C.C. $N = [(8.200/6.000) + (19/50) + 1] \times 1,10 \times 1,10 + 0,75 + K = 5,08$

Avremo quindi un organico di:

taxi n. 4

n.c.c. n. 5

natanti n. 2

In riferimento a quanto sopra ad ottobre 2010 secondo perizia effettuata da un professionista e depositata in data presso il Settore AA.PP il fabbisogno del Comune di Pomezia è di:

- n. taxi divisi e di
- n. ncc divisi

Di cui per handicappati

Art. 19

Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni

La trasferibilità delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente è concessa dall'Ufficio Comunale competente

- tra vivi, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 L. R. Lazio n. 58/93 quando il titolare (cedente) si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida dietro presentazione documentata rilasciata da medico legale (per la prima) o dall'ufficio competente (per la seconda)
- d) sia stato cancellato dal ruolo di conducente istituito presso le CCIAA .

In questi ultimi due casi la richiesta deve essere presentata all'ufficio comunale entro 30 gg dall'evento, decorso il quale il titolo verrà definitivamente revocato e si renderà libero il posto vacante che potrà essere sostituito con la graduatoria esistente o messo a concorso;

- in caso di decesso del titolare, gli eredi devono dare comunicazione all'Ufficio Comunale entro 40 gg. dal verificarsi dell'evento. La licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, previa rinuncia di tutti gli altri aventi diritto, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, dietro autorizzazione dell'ufficio comunale competente, ad altri soggetti designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al precedente comma ed in possesso dei requisiti prescritti, il tutto entro il termine massimo di due anni decorso il quale la licenza sarà decaduta e il posto vacante verrà sostituito con la graduatoria esistente o messo a concorso.

Nel biennio il servizio deve essere esercitato da un erede, o designato da questi, avente i requisiti con regolare comunicazione e accettazione provvisoria dell'Ufficio Comunale.

Gli eredi minori che non abbiano raggiunto l'età che la legge richiede per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP) possono farsi sostituire da altro soggetto avente i requisiti sino al raggiungimento della maggiore età ma per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualsiasi determinazione relativa al minore deve essere uniformata alla decisione del giudice tutelare.

Al titolare, che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 20

Sostituzione alla guida

I titolari di licenza taxi possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da altro soggetto iscritto nei ruoli di cui all'art. 6 L.21/92 nei casi stabiliti e previsti dall'art. 10, co. 1- 2-3 della stessa legge.

La sostituzione deve essere comunicata entro 48 ore dalla causa e documentalmente motivata all'Ufficio Comunale competente con evidenza del nome del sostituto, i suoi dati ed i requisiti per l'esercizio temporaneo nonché evidenziando il periodo della sostituzione. In alternativa alla sostituzione il titolare della licenza taxi può optare per il fermo taxi per un periodo non superiore a

sei mesi dandone comunicazione entro sempre le 48 ore successive all'Ufficio Comunale. Per i minori si veda il punto che precede.

Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della L.230 del 18/04/1962 ed in base al contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categoria. Può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a 6 mesi.

Art.21

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente ha l'obbligo di:

- a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
- b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto causa forza maggiore;
- e. consegnare al competente Ufficio del Comune o al Commissariato di Polizia di Stato o alla Stazione dei Carabinieri, al termine del turno, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- f. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g. tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi faccia richiesta;
- h. segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- i. in caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, sia per la salita sia per la discesa dei viaggiatori dinanzi agli alberghi, monumenti o comunque luoghi di raccolta turistici.

E' fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizi sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza ovvero autorizzazione e comunque procurarsi servizi in difformità delle disposizioni vigenti.

Art. 22

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23

Trasporto degli handicappati

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 24

Controllo ed Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio taxi ed al servizio N.C.C, sono soggette a controlli periodici - con cadenza almeno annuale - da parte dell'Amministrazione Comunale per mezzo di esperti, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine di giorni dal verbale di controllo, è tenuto al ripristino delle condizioni minime richieste od alla sostituzione. In mancanza, il Dirigente, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'articolo di questo regolamento.

Con apposito verbale gli organi competenti certificano l'idoneità del mezzo ovvero indicano le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso dell'esercizio della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente del Settore alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte degli organi competenti. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Nelle autovetture adibite al servizio di taxi è obbligatoria l'installazione dell'apparecchio radio.

Art. 25

Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. debbono:

- a) esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

Art.26

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. che precede l'autoveicolo taxi deve:
 - a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 28 del presente Regolamento;
 - b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione Comunale, a disposizione dell'utente. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola;
 - c) essere del colore stabilito dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza che dovrà comunque essere tenuta a bordo, lo stemma del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite con successiva disposizione del ;
 - e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI", durante il servizio;
 - f) esporre - in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale - contrassegno adesivo ben visibile dall'esterno che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti praticati;
 - g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale ed il nominativo del titolare della stessa. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa di colore bianco recante lo stemma del Comune di Roma, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio pubblico" in colore nero,
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative agli artt. (caratteristiche del veicolo + taxi e ncc + pubblicità + handicap) del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale;
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.

Art. 27

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

Oltre alle prescrizioni dell'art. 24 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C, deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggior" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione dell'utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Art. 28

Tassametro per il servizio Taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;

- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo in lire italiane ed in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;
- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. È vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art.29

Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 235/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 30

Tariffe

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate e/o revisionate annualmente dal Comune sentita la Commissione di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, con apposita delibera di Giunta Comunale in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.).

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

L'importo complessivo che l'utente deve corrispondere dovrà essere indicato dal tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dalla A.C. secondo il comma 1 del presente articolo, ivi compreso eventuali supplementi, tasse e imposte. L'utente è tenuto a pagare solo quanto appare visualizzato dal display dello stesso tassametro.

Il pagamento può avvenire in qualsiasi forma alternativa al contante (carte di credito, bancomat ecc.ecc.) che il conducente può accettare.

Possono essere stipulati convenzioni o abbonamenti con terzi pubblici o privati.

Le tariffe del servizio ncc sono determinate liberamente dalle parti entro dei parametri massimi stabiliti in base ai criteri determinati dal Ministero del Trasporto con D.M. 20/04/1993 indicati con delibera di Giunta previo parere della Commissione di cui all'art. 13

Art. 31

Turni ed orari di servizio

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dalla Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 17 di questo Regolamento, fermo restando che l'orario minimo del servizio giornaliero non può essere inferiore alle sei ore. La Commissione può stabilire anche turni integrativi rispetto alle esigenze periodiche o di emergenza anche in ragione di calamità naturali o eventi eccezionali con ordinanza del Sindaco.

Art. 32

Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto di cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 33

Forza pubblica

E' fatto obbligo di compire i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III

ILLECITI E SANZIONI

Art. 34

Vigilanza

Il Controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi ed N.C.C. compete al Comune che lo esercita attraverso un apposito Ufficio di controllo all'interno del Settore Iii MPP costituito da un vigile e un funzionario con obbligo di relazione annuale, nominati con deliberazione della Giunta Comunale e sotto il controllo del Dirigente del Servizio.

Art. 35

Diffida

Il Dirigente del Settore diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- non conserva nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- non esercita con regolarità il servizio;
- non presenta l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- muta l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare prescritta comunicazione S.U.A.P.
- si procura il servizio nel territorio di altri Comuni; ferma l'autoveicolo in violazione di quanto prescritto in questo regolamento
- interrompe il servizio o devia di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che è già diffidato una volta e che è nuovamente incorso in una qualsiasi violazione passibile di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 36

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada (D.Lgs. 285/92) e da quelle previste dalla L.R.Lazio n. 58/93 concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale, ai titolari e loro sostituti/collaboratori si applicano le sanzioni stabilite

con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50.00 ad un massimo di Euro 250.00 per la violazione del terzo comma dell'articolo 8;

con sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500.00 per la violazione del quarto comma dell'articolo 8;

con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50.00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 21;

con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250.00 ad un massimo di Euro 1000.00 per la violazione del primo e secondo comma dell'articolo 23;

con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 250.00 per la violazione del terzo comma dell'articolo 23;

con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 100,00 per la violazione dell'articolo 30;

con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 4000,00 per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera e).

La sanzione è irrogata con le forme previste dalla Legge 689/81.

Art. 37

Sospensione della licenza e/o autorizzazione

La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti norme comunitarie;
- violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- violazione di norme vigenti dal Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati, nonché nei casi di cui all'art. 24 del presente regolamento;

- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo che precede;
- mancata ottemperanza alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non omologati e non regolarmente funzionanti;
- contravvenzione all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 58/93;
- sostituzione abusiva nel servizio di altri soggetti.

Il Dirigente del Settore, sentita la Commissione di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza e/o autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 38

Revoca della licenza e/o autorizzazione

Il Dirigente del Settore sentita la Commissione di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 37 del presente Regolamento;
- quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'articolo 16 del presente Regolamento;
- quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- quando per il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- quando il titolare o il conducente si procuri con continuità e stabilità servizi nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza.

La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare non si trovi o sopraggiungano elementi per i quali vengano meno i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il dirigente del settore provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, nonché all'ufficio provinciale della MCTC, competente per territorio.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente del Settore dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 39

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione o la revoca debbono essere contestati entro 30 giorni dal suddetto accertamento e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Dirigente del Settore è responsabile del procedimento sanzionatorio. Dell'esito del procedimento deve essere informato l'interessato entro 30 giorni dalla sua emissione e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC e l'ufficio tenentario del ruolo.

Art. 40

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Dirigente del Settore, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo del presente Regolamento;

- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

- per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo del presente , Regolamento o non abbiano provveduto a cedere i titoli nei termini previsti dalla legge 21/92;

- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

- per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenentario del ruolo (CCIAA).

Art. 41

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 42

Norma transitoria

Fatta salva la vigenza della commissione consultiva istituita in esecuzione del precedente regolamento, che giungerà così alla sua naturale scadenza, con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Il presente Regolamento viene inviato per conoscenza all'Amministrazione Provinciale - settore Trasporto Pubblico non di linea.

Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dall'amministrazione comunale antecedentemente a questo regolamento conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite dalle autorizzazioni di cui all'art. 5 della legge 218/2003.

In riferimento all'articolo 15 del presente Regolamento, avranno titolo preferenziale le Cooperative ovvero i Consorzi, che abbiano come scopo sociale, tra l'altro, il trasporto pubblico non di linea mediante autovettura, taxi e N.C.C., già costituite ed operanti alla data del 01.01.1995.